

Mutuo – Interessi – usura – Onere della prova – Fattispecie (cod. civ., artt. 1815, 1284, 2697)

Le domande presentate all'Arbitro vanno valutate avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa come desumibile da quanto dedotto e rappresentato dal ricorrente. Le conseguenze della mancata o insufficiente prova di un fatto controverso ricadono sulla parte che aveva interesse a dimostrarlo. (FP)

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Afferma di aver stipulato, in data 17.10.2011, un contratto di mutuo ipotecario di liquidità per € 115.000,00, in cui è pattuito un tasso contrattuale variabile, pari al 4,986% al momento della sottoscrizione, un tasso di mora alla stipula del 4,9 %, un ISC del 5,321%, con contestuale pattuizione di polizza multirischi.
- Afferma di aver in pari data stipulato un contratto di mutuo chirografario, da rimborsare sempre in 180 rate, con TAN 4,986%, volto al finanziamento dei costi collegati all'erogazione del mutuo.
- Dichiarare che il costo complessivo di detto prodotto composto risulta superiore rispetto ai valori desumibili dal solo contratto di mutuo, comportando un ISC superiore del 5,9%.
- Inoltre, il massimo onere a carico del cliente ove intenda procedere ad estinzione anticipata del mutuo subito dopo la stipula risulta molto elevato, comportante un tasso del 10.111% superiore al tasso soglia.
- Parte ricorrente allega perizia a sostegno delle sue pretese.
- Parte ricorrente chiede: o l'applicazione dell'art. 1815 c.c. con rideterminazione del saldo della conduttrice, imputando tutti i pagamenti a restituzione del capitale e senza interessi; o ricalcolo del contratto applicando la sanzione di cui all'art. 117, co. 7, TUB; o ricalcolo saldo del contratto applicando la sanzione di cui all'art. 1284 c.c.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Eccepisce l'incompetenza per valore, in quanto la ricorrente chiede una valutazione dell'obbligazione contrattuale nel suo insieme, e quindi come importo erogato in toto, senza peraltro individuare il petitum, nonché l'incompetenza ratione materiae, in quanto viene richiesta all'Arbitro un'attività consulenziale, essendo la domanda generica e rivolta alla "valutazione di ridefinizione del rapporto di credito".
- L'intermediario osserva dunque che il cliente non ha fornito prova del contratto asseritamente stipulato, limitandosi a produrre una perizia. - In risposta ad un esposto nei confronti della convenuta, la Banca d'Italia ha affermato che non rientra fra le sue competenze la verifica dell'usurarietà dei tassi.

- L'intermediario chiede: o in via principale che il ricorso venga dichiarato inammissibile e improcedibile per incompetenza per materia, per incompetenza per valore e per l'assoluta indeterminazione del petitum, o in subordine, il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato.

DIRITTO

Preliminarmente l'intermediario solleva le eccezioni di incompetenza per valore e per materia e per l'assoluta indeterminazione del petitum. Le eccezioni non colgono nel segno e vanno pertanto respinte. Il Collegio osserva che, rispetto all'interpretazione della domanda, occorre considerare, secondo una consolidata giurisprudenza di questo arbitro, la natura non formalistica della procedura ed avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere che, nella specie, è desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte ricorrente (Collegio di Milano, decisione n. 8040 del 12.04.2018). La domanda della ricorrente può dunque esser ragionevolmente interpretata come richiesta di accertamento tanto dell'usurarietà del contratto, con conseguente imputazione da parte della banca dei pagamenti al solo capitale e senza applicazione di alcun interesse ex art. 1815 c.c., quanto della difformità dell'ISC effettivo rispetto a quello indicato dal contratto, con conseguente applicazione da parte dell'intermediario dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, TUB, nonché applicazione di interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. (cfr. Collegio di Milano, n. 7654/2018). Nel merito il Collegio deve rilevare che non sono in atti il contratto di mutuo ipotecario e il contestuale finanziamento chirografario che il cliente afferma di aver stipulato con la convenuta, limitandosi la ricorrente ad allegare una perizia. L'intermediario eccepisce la mancata produzione da parte della ricorrente dei contratti su cui fonda le sue domande. In proposito, il Collegio richiama la giurisprudenza ABF, per la quale, una volta che il ricorso sia stato depurato da eventuali ragioni di preliminarità inammissibilità, per decidere infine sulla fondatezza della domanda non può che farsi applicazione, "in linea di massima" (stante l'assenza di specifici richiami alle norme generali e avuto riguardo alla natura "valutativa" del responso), delle regole fondamentali del processo civile: il principio dispositivo (artt. 99 e 115 c.p.c.); il principio del contraddittorio (art.101 c.p.c. e 167 c.p.c.) e il principio dell'onere della prova (art. 2697 cc.). Quanto poi alla prova dei fatti rilevanti (e specificamente contestati), deve convenirsi che poiché l'Arbitro bancario deve decidere secondo diritto (v. art. 3 della Sez. VI delle Disposizioni: la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, ecc.), e quindi anche in base alla regola di giudizio sancita nell'art. 2697 c.c., il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l'interesse a dimostrarlo. Per mero scrupolo di completezza, si rileva comunque che con riferimento all'usura, in base a quanto affermato dalla ricorrente, il mutuo a tasso variabile è stato stipulato il 17.10.2011 e prevede al momento della stipula un tasso corrispettivo del 4,986%, e un tasso di mora del 4,9%, entrambi inferiori al tasso soglia del periodo, pari - come indica la ricorrente stessa - a 8,125 %. La ricorrente contesta il superamento del tasso sulla base del calcolo ex ante degli effetti della commissione per l'estinzione anticipata, "prendendo come riferimento la frazione temporale più breve in cui possa agire il cliente - un giorno" (cfr. ricorso e perizia allegata). La giurisprudenza ABF ha, in precedenti pronunce, espressamente escluso la possibilità di utilizzare un criterio di calcolo per la misurazione del livello usurario diverso da quello dettato nelle relative Istruzioni impartite da Banca d'Italia, quale appunto il Tasso effettivo di Mora. In riferimento alla supposta errata indicazione in contratto del "costo complessivo dell'operazione", e dunque dell'ISC, si fa comunque presente che nel caso di specie non sarebbe peraltro applicabile l'art. 117, comma 7, TUB in quanto il Collegio ha chiarito che tale norma stabilisce la nullità delle clausole che prevedono per i clienti tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, mentre

L'ISC non è tecnicamente un tasso di interesse, ma un indicatore del costo complessivo del finanziamento (cfr., tra le altre, Collegio di Roma, n. 11231/2016). Ancora per completezza, per quanto non specificatamente invocato, sempre stando a quanto esposto dalla ricorrente, nel caso di specie non sarebbe neppure applicabile l'art. 125-bis TUB - che stabilisce specificamente le conseguenze sanzionatorie della erronea indicazione del TAEG -, poiché tale norma, inserita nel Titolo VI, Capo II del TUB relativo al credito ai consumatori, non si applica ai finanziamenti di importo superiore ad € 75.000,00, né a quelli garantiti da ipoteca su beni immobili, per espressa previsione dell'art. 122, comma 1, TUB. I Collegi ABF hanno a più riprese affermato che, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis TUB, dall'erronea indicazione del TAEG/ISC può derivare in capo all'intermediario solo un obbligo risarcitorio, qualora il cliente provi che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo del credito, egli non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (cfr. Collegio di Milano, n. 13732/2018): nel caso di specie la ricorrente non avanza alcuna pretesa creditoria. Per quanto sopra esposto, il ricorso non è meritevole di accoglimento,

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.